



CITTA' DI ACRI
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO
PER IL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT) -

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 5 luglio 2018

ART. 1 – Finalità.

1. Il Comune di ACRI - per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana - istituisce il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento sanitario presso un notaio o presso l'Ufficio di stato civile dell'Ente, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - **Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT:** la dichiarazione, prevista nella legge 22 dicembre 2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” secondo cui: *“ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.”*
 - **Dichiarante:** colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;
 - **Fiduciario:** la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
 - **Registro delle DAT:** il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante relativa alle proprie DAT.

Art . 3 – Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT

1. La “Dichiarazione Anticipata di Trattamento” - D.A.T. - (detto anche testamento biologico o di vita) e' il documento contenente la manifestazione di volontà, sottoscritto dalla persona che indica i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta, in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina uno o più fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione

della volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

ART. 4 - ISCRIZIONE

1. Il Registro delle DAT è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Acri ed ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.).
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale il dichiarante allega, in busta chiusa e sigillata, il documento che raccoglie la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il dichiarante esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
Le buste, debitamente sigillate, sono depositate e conservate presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Acri. Il suddetto Ufficio, a richiesta degli interessati, rilascia copia dell'istanza-dichiarazione ricevuta dal cittadino con annotato il numero di iscrizione al Registro.
3. Nella medesima istanza l'interessato dichiara di aver nominato uno o più fiduciari, con lo specifico compito di informare gli Organismi Sanitari, l'Autorità Giudiziaria, se ricorre il caso, ed il Comune, del verificarsi delle condizioni che rendono necessario utilizzare la D.A.T.
4. Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione, stante lo stato di salute del dichiarante, può richiedere la busta contenente la dichiarazione di volontà presentandosi direttamente all'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Acri, rilasciando apposita ricevuta. La busta può altresì essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari su esplicita richiesta. La consegna della busta va annotata sul Registro.

ART. 5 - MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO - INFORMAZIONE - MODULISTICA

1. Il venire meno della residenza nel Comune di Acri comporta, trascorsi 5 anni, la cancellazione dal Registro e la distruzione della busta contenente la D.A.T.
2. L'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Acri cura la tenuta del Registro secondo modalità e criteri determinati dal Responsabile del Servizio.
3. L'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. L'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Acri provvede ad assumere l'istanza al protocollo generale dell'Ente Comunale. All'istanza-dichiarazione e alla busta allegata contenenti la D.A.T. vengono attribuite lo stesso numero annotato sul Registro. Sul Registro verranno altresì annotati i nominativi dei fiduciari.

4. Il dichiarante può revocare in qualunque momento la propria Dichiarazione Anticipata di Trattamento. La revoca comporta la restituzione della busta contenente la dichiarazione anticipata di volontà, con conseguente annotazione sul Registro.
5. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione in busta chiusa e la revoca della precedente, con le stesse modalità previste per l'iscrizione.
6. La revoca della dichiarazione non comporta nessun obbligo per l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Acri di comunicazione ai fiduciari; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del dichiarante.
7. Il dipendente incaricato dell'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Acri , accettante l'istanza, non conosce il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) o testamento biologico, depositato e conservato come sopra in busta chiusa, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa.
8. Le buste contenenti le dichiarazioni di volontà verranno distrutte dopo sei mesi dalla avvenuta conoscenza della morte del dichiarante.